

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 novembre 2016

tra

FCA N.V. e CNH Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL,


e

le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat,

premesso che

- entrambi i Gruppi, in linea con la loro consolidata tradizione, già dispongono di un articolato sistema di welfare aziendale, che ha tra i suoi elementi prevalenti e qualificanti la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa regolamentate nella specifica sezione del Titolo terzo del vigente CCSL;
- in linea con lo spirito del CCSL, è comune intento delle Parti intraprendere iniziative utili a incrementare il benessere individuale e familiare dei lavoratori dipendenti sotto il profilo economico e sociale, attraverso l'ulteriore sviluppo del sistema di *welfare* contrattuale esistente;
- le recenti novità in materia fiscale (art. 1, commi 182 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) forniscono l'occasione per implementare l'offerta *welfare* dei Gruppi FCA e CNH Industrial corrispondendo una quota dei "premi di risultato" previsti dal vigente CCSL – a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10% – attraverso il riconoscimento di beni e servizi non assoggettati a imposte e contributi sulla base delle disposizioni previste dall'art. 51 (al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con indubbi vantaggi per i lavoratori che decideranno di aderire a tale possibilità;
- al riguardo, l'incentivo di produttività di cui all'art. 14 del Titolo terzo del CCSL – erogato sulla base del contributo individuale del lavoratore alla produttività, efficienza organizzativa e competitività dell'azienda in cui opera – possiede le caratteristiche richieste dalla suddetta normativa ed è quindi erogabile attraverso il riconoscimento dei sopraindicati beni e servizi senza applicazione di oneri fiscali e contributivi, sulla base delle citate disposizioni;
- è intenzione dell'Azienda incrementare i vantaggi per i lavoratori che sceglieranno di convertire in *welfare* quote della loro retribuzione variabile contrattuale, attraverso un contributo datoriale proporzionato all'importo che gli stessi decideranno di percepire nella forma di beni e servizi;

tutto quanto sopra premesso,



Le Parti concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Nell'ambito del periodo d'imposta 2017, i lavoratori che abbiano titolo per percepire l'incentivo di produttività di cui all'art. 14 del Titolo terzo del CCSL potranno chiedere la corresponsione nella forma di beni e servizi del "paniere *welfare*" di una quota di tale emolumento pari alle somme di seguito indicate:

- euro 700,00 per la 1^a e 2^a area professionale (5°, 4° e 3° gruppo professionale)
- euro 800,00 per la 3^a area professionale (2° e 1° gruppo professionale)

in ogni caso non oltre il valore della somma individualmente spettante sulla base delle misure orarie e dei criteri di calcolo definiti dall'art. 14 del Titolo terzo del CCSL.

Per i lavoratori che opteranno per la possibilità prevista dal presente accordo, le suddette quote retributive percepite in beni e servizi *welfare* saranno corrisposte al lavoratore senza applicazione di oneri fiscali e contributivi.

Il conseguente ammontare individualmente spettante sarà inoltre incrementato, per i lavoratori che aderiranno all'iniziativa sopra indicata, attraverso un ulteriore apporto a carico dell'azienda pari al 5% del valore dei beni e servizi fruiti in *welfare* dal singolo dipendente, erogabile esclusivamente sotto forma di beni e servizi *welfare*, parimenti non soggetto a oneri fiscali e contributivi.

L'Azienda, derogando in modo specifico a quanto stabilito dall'art. 36, comma 5, del Titolo terzo del vigente CCSL, quale condizione di miglior favore per i dipendenti interessati, considererà utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la parte di incentivo di produttività corrisposta attraverso beni e servizi in base alle previsioni del presente accordo.

I lavoratori che intendono aderire all'iniziativa dovranno esprimere la loro volontà in tal senso utilizzando l'apposito modulo che sarà messo da parte aziendale a disposizione dei dipendenti.

A seguito dell'adesione all'iniziativa, le suddette quote retributive destinate a beni e servizi *welfare* individualmente spettanti, con il menzionato apporto aziendale aggiuntivo, verranno accreditate su un conto *welfare* individuale con le seguenti modalità:

- a) l'Azienda, al momento dell'apertura del conto, porrà sullo stesso a disposizione del dipendente che ne faccia richiesta tramite l'apposito modulo sopra indicato, a titolo di anticipo e in un'unica soluzione, un importo pari alle quote di incentivo di produttività relative a tre mesi, calcolate sulle ore teoriche lavorative;
- b) le quote di incentivo di produttività individualmente dovute, destinate a beni e servizi *welfare*, saranno accreditate sul conto secondo le tempistiche previste dall'art. 16 del Titolo Terzo del CCSL per la corresponsione della retribuzione, al netto dell'eventuale importo anticipato dall'Azienda in base alle previsioni del punto a);

- c) l'apporto aziendale aggiuntivo del 5% sarà messo a disposizione del dipendente sul conto in occasione della maturazione delle quote di incentivo di produttività individualmente dovute, secondo le tempistiche previste per la corresponsione delle stesse.

Nel caso in cui il dipendente che abbia richiesto la corresponsione dell'anticipo non maturi nel corso dell'anno quote di incentivo di produttività sufficienti a coprire l'importo inizialmente messo a disposizione dall'Azienda in base alle previsioni del punto a), l'Azienda procederà comunque, al termine dell'anno o, se anteriore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, a effettuare il recupero, per quanto non maturato, dell'anticipo corrisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.


Il lavoratore potrà destinare le quote accantonate, in una o più soluzioni, alla fruizione in beni e servizi scelti tra quelli presenti nel "paniere *welfare*", che saranno messi a disposizione dall'Azienda su una specifica piattaforma informatica appositamente predisposta.

Gli eventuali importi residui presenti sul conto *welfare* individuale al 30 novembre 2017 e non ancora convertiti in beni e servizi saranno accreditati integralmente, alla prima scadenza contributiva utile e comunque entro il termine dell'anno fiscale 2017, sulla posizione individuale del dipendente interessato presso il fondo pensione integrativo al quale aderisce. Nel caso in cui il dipendente non sia titolare di una posizione presso un fondo pensione integrativo, gli eventuali importi residui saranno liquidati, al netto dell'apporto aziendale aggiuntivo del 5%, unitamente alle competenze del mese di dicembre, con l'applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge.

La tipologia dei beni e servizi che compongono il "paniere *welfare*" messo a disposizione dei dipendenti è descritta nella scheda allegata al presente accordo, che costituisce parte integrante dello stesso; il "paniere *welfare*" potrà essere integrato e/o modificato dall'Azienda, sentita la Commissione Welfare, nell'ambito definito dalla suddetta scheda allegata, in base all'evoluzione delle opportunità offerte dal mercato e da eventuali modifiche legislative.

Alcuni beni e servizi del "paniere *welfare*" potranno essere messi a disposizione dei lavoratori in modalità rimborsuale: in tal caso il lavoratore interessato potrà ottenere il rimborso presentando copia delle ricevute fiscali e/o delle certificazioni necessarie a dimostrare la fruizione della prestazione e il corrispondente esborso sostenuto.

Per il dipendente che abbia aderito al piano *welfare* aziendale previsto dal presente accordo è fatta salva la facoltà di revocare, tramite apposita comunicazione all'azienda, la propria adesione entro e non oltre il 30 settembre 2017. In questo caso le quote retributive destinabili al conto *welfare* in base alle previsioni del presente accordo non ancora corrisposte saranno liquidate nel prospetto paga del mese di competenza, mentre gli eventuali importi residui presenti sul conto *welfare* individuale alla fine del mese nel quale è stata comunicata la revoca, al netto dell'apporto aziendale aggiuntivo del 5%, saranno liquidati unitamente alle competenze retributive del mese successivo. In entrambi i casi le quote retributive verranno corrisposte con applicazione degli oneri fiscali e contributivi come da normativa vigente.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a star-like symbol, a signature that appears to be 'G. P.', a signature that appears to be 'M. P.', a signature that appears to be 'A. P.', a signature that appears to be 'A. P.', a signature that appears to be 'A. P.', and a signature that appears to be 'A. P.'.

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, il valore dei beni e servizi ancora eventualmente presenti sul conto *welfare* del lavoratore e corrispondente a quote spettanti dell'incentivo di produttività verrà liquidato, unitamente alle altre competenze di fine rapporto, con l'applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge, comunque al netto dell'apporto aziendale aggiuntivo del 5%.


In caso di mancata adesione all'iniziativa il dipendente non avrà diritto all'apporto aziendale aggiuntivo del 5% e le quote retributive di cui al presente verbale continueranno a essere erogate nella misura, nelle modalità e nei termini previsti dal CCSL e assoggettate a imposte e contributi come per legge.

FCA e CNH Industrial procederanno alla selezione di idoneo fornitore che possa assicurare al meglio l'erogazione dei beni e servizi che compongono il "paniere *welfare*"; all'esito di tale procedura e comunque entro il mese di gennaio 2017 le Parti si incontreranno per esaminare l'avanzamento delle attività necessarie alla realizzazione dell'iniziativa di *welfare* definita con il presente accordo e per specificare tempistiche e modalità di attuazione dello stesso.


L'individuazione dei singoli beni e servizi, nell'ambito delle tipologie indicate nell'allegato all'intesa, facenti parte del "paniere *welfare*" nonché la successiva fase di implementazione del programma di cui al presente accordo saranno oggetto di approfondimento e condivisione in Commissione Welfare, che si avvarrà a tal fine di eventuali contributi forniti dalle Commissioni Servizi aziendali attive nelle singole unità produttive. Le stesse Commissioni Servizi aziendali potranno, in fase di realizzazione del programma, segnalare alla Commissione Welfare eventuali punti di attenzione e miglioramento emersi in sede locale.

Letto, confermato e sottoscritto

per FCA N.V.



CNH Industrial N.V.



per FIM-CISL



UILM-UIL



FISMIC



UGLM



AQCF



**ALLEGATO ALL'ACCORDO SINDACALE DI WELFARE AZIENDALE FCA E CNH INDUSTRIAL
DEL 29 NOVEMBRE 2016**

**Tipologia dei beni e dei servizi – di cui all'art. 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3, del TUIR –
che compongono il "Paniere Welfare"**

- Contributi di assistenza sanitaria da versare al fondo contrattuale di assistenza sanitaria (FASIF), nel rispetto del massimale annuo complessivo contributivo di legge (euro 3.615,20 al momento della stipula dell'accordo)
- Contributi da versare ai fondi contrattuali di previdenza complementare (COMETA e Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat), nel rispetto del massimale annuo complessivo contributivo di legge (euro 5.164,57 al momento della stipula dell'accordo)
- Somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari del dipendente (*), di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (quali asili nido, scuole materne, scuole primarie/secondarie, università e master), compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi
- Opere e servizi con finalità di educazione/istruzione (quali libri di testo, corsi di inglese, corsi non professionali), ricreazione (quali abbonamenti sportivi, cinema, skipass, quotidiani, viaggi), assistenza sociale
- Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente (**) (quali badanti)
- Voucher che consentono l'acquisizione di beni e di servizi (quali buoni carburante o spesa) complessivamente di valore normale non superiore nell'anno a euro 258,23

(*) I familiari del dipendente sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, o, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

(**) I familiari anziani sono quelli che hanno compiuto i 75 anni di età; i familiari non autosufficienti sono quelli non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (quali, a esempio, assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti) e quelli che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.



